

Proposta N° 294 / Prot. Data 18.09.2017		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 265 del Reg. Data 20.09.2017	OGGETTO :	LITI: 1) MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 29920060003563128 EX ART. 615 C.P.C.; 2) MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920010049489045 E 299200800083033662 EX ART. 615 C.P.C.; 3) MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920031013249627 E 29920040040234072 EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO, NEI SUDETTI ISTAURANDI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre alle ore 18,40 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio	X	
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Ferro Vittorio		X

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *"LITI: 1) **MIRRIONE PIETRO** C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 29920060003563128 EX ART. 615 C.P.C.; 2) **MIRRIONE PIETRO** C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920010049489045 E 299200800083033662 EX ART. 615 C.P.C.; 3) **MIRRIONE PIETRO** C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920031013249627 E 29920040040234072 EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO, NEI SUDETTI ISTAURANDI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO."*, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella esattoriale di pagamento N. 299200900009979160, notificato a quest'Ente a mezzo pec il 12/6/2017 ed acquisito da questo Comando il 15/6/2017 al prot. n. 2516, il sig. Mirrione Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo e la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Palermo, con udienza fissata per il **25 settembre 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata cartella, declaratoria di inesistenza e illegittimità del credito pari ad euro 639,64 con quest'ultima richiesto;

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. alle cartelle esattoriali di pagamento NN. 29920010049489045 e 299200800083033662, notificato a quest'Ente a mezzo pec il 30/6/2017 ed acquisito da questo Comando il 5/7/2017 al prot. n. 2860, il sig. Mirrione Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo e la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Palermo, con udienza fissata per il **20 ottobre 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata cartella, declaratoria di inesistenza e illegittimità del credito pari ad euro 531,21 con quest'ultima richiesto;

Premesso che con l'allegato atto di citazione per opposizione ex art. 615 c.p.c. alle cartelle esattoriali di pagamento NN. 29920031013249627 e 29920040040234072, notificato a quest'Ente a mezzo pec il 21/7/2017 ed acquisito da questo Comando il 24/7/2017 al prot. n. 3176, il sig. Mirrione Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Alessi, ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo e la Riscossione Sicilia S.p.a., innanzi il Giudice di Pace di Palermo, con udienza fissata per il **3 novembre 2017**, onde ottenere dall'adito Giudice, previa sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata cartella, declaratoria di inesistenza e illegittimità del credito pari ad euro 558,07 con quest'ultima richiesto;

Accertato che le surrichiamate cartelle esattoriali si riferiscono a diversi verbali di accertamento di violazione del codice della strada elevati, in più anni, a carico del sig. Mirione Pietro odierno opponente, risultanti, contrariamente a quanto da questi asserito, tutti regolarmente notificati

Ritenuto che, è nell'interesse di quest'Ente costituirsi in ciascun instaurando giudizio, affinché dimostri nel corso dello stesso le legittimità del procedimento notificatorio relativo ad ogni verbale di accertamento, così da potere salvaguardare i propri crediti, ed in ogni caso evitare a proprio carico, per il principio di soccombenza, statuizioni condannatorie anche se in solido con l'altro convenuto, Riscossione Sicilia S.p.a.;

Richiamato l'art. 59, u.c., del Regolamento Uffici e Servizi (come da ultimo modificato, giusta Deliberazione di G.M. N. 12 del 18/1/2017), secondo cui *"in materia di opposizioni alle sanzioni per violazioni del codice della strada il mandato alle lite viene di regola conferito al dirigente del Corpo della Polizia Municipale"*, nonché l'art. 31, u.c., dello stesso Regolamento, il quale prevede che *"Il Dirigente di Settore [oggi Direzione] può delegare parte delle sue funzioni al responsabile di servizio, ivi compreso l'impegno e la liquidazione di spesa"*;

Valutato, altresì, che, in ogni caso, alla luce del seguente principio di diritto della S.C., secondo cui nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte [valore non

eccedente euro 1.100,00], deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto (cfr. Cass. N. 8026/2006), quest'Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, nei giudizi de quibus, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c. può sia "*stare in giudizio personalmente*", stante che il valore della causa dichiarato dall'attore per ognuno dei tre anzidetti giudizi non è eccedente euro 1.100,00, sia delegare la partecipazione alle udienze di comparizione per come già fissate ed alle eventuali loro successive al Dirigente della Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio - Corpo di P.M.;

Dato atto che, giusta nota prot. N. 815 del 4/3/2017 del Dirigente 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio, riguardante "*Disposizione di Servizio – Assegnazione Risorse Umane alle Aree della 7° Direzione – Controllo e Sicurezza del Territorio*", in forza delle quali disposizioni al Vice Dirigente P.M., Dott. Giuseppe Fazio, è attribuita la responsabilità dell'Area 1 – Viabilità Polizia Stradale e Controllo del Territorio", comprendente anche l'U.O. – Contenzioso – O.S.A. -, il predetto funzionario è legittimato a partecipare alle sopra richiamate udienze di comparizione ed alle eventuali loro successive, in rappresentanza dell'ente impositore Comune di Alcamo;

Vista la L.R. nr.16 del 15.03.1963 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto del Comune di Alcamo

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile ex art.49 D.lgs.267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 48 dell'11.12.1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. nr. 30 del 23.12.2000, dal Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio e dal Dirigente della Direzione 6 - Ragioneria che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro - tempore, Sindaco Avvocato Domenico Surdi, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.c., a costituirsi e resistere personalmente in giudizio negli instarandi tre procedimenti di cui in premessa, promossi contro lo stesso e la Riscossione Sicilia S.p.a;
- 2) Di delegare il V.Comandante del Corpo di P.M., Dott. Giuseppe Fazio, della rappresentanza dell'Ente nella rispettiva prima udienza di comparizione (25/9/2017; 20/10/2017; 3/11/2017) ed alle eventuali successive;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Il Responsabile del procedimento
F.to Isp. di P.m. – dott. Salvatore Bonghi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità

visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “LITI: 1) **MIRRIONE PIETRO** C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 29920060003563128 EX ART. 615 C.P.C.; 2) **MIRRIONE PIETRO** C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920010049489045 E 299200800083033662 EX ART. 615 C.P.C.; 3) **MIRRIONE PIETRO** C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920031013249627 E 29920040040234072 EX ART. 615 C.P.C.- AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI “PERSONALMENTE” IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL’ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO, NEI SUDETTI ISTAURANDI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.”

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio – Corpo di P.M

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì

L’Assessore alla Polizia Municipale
Ing. Fabio Butera

**Il Dirigente Direzione 7 – Controllo e
Sicurezza del territorio**
F.to Dott. Sebastiano Luppino

Il V.Comandante Corpo di P.M.
F.to Dott. Giuseppe Fazio
(per accettazione incarico)

=====

Il sottoscritto Dirigente Direzione 6 - Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 147-bis, T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/2000;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell’art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente Direzione 6 - Ragioneria
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.3637

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 22.09.2017 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Damiano Verme

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li 22.09.2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.09.2017

- ☐ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li 20.09.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.

Alcamo li 22.09.2017

L'Istruttore Amministrativo
F.to Lucchese Santino



CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. nr. 19165 /P.M.

Alcamo li 14 SET. 2017

AL DIRIGENTE DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

E, p.c.

AI SINDACO
(sindaco@comune.alcamo.tp.it)

ALL'ASSESSORE ALLA P.M.
(assessorefabiobutera@comune.alcamo.tp.it)

AL SEGRETARIO GENERALE
(segretariogenerale@comune.alcamo.tp.it)

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione, ai sensi e per gli effetti delle "Linee guida sul monitoraggio e la gestione del contenzioso", di cui alla nota del Segretario Generale Prot. N. 25344 del 18/11/2016, proposta deliberativa di Giunta Municipale riguardante: "LITI: 1) **MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 29920060003563128 EX ART. 615 C.P.C.**; 2) **MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920010049489045 E 299200800083033662 EX ART. 615 C.P.C.**; 3) **MIRRIONE PIETRO C/COMUNE DI ALCAMO + RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. PER OPPOSIZIONE A CARTELLE ESATTORIALI DI PAGAMENTO NN. 29920031013249627 E 29920040040234072 EX ART. 615 C.P.C.** - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI ALCAMO, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE, A RESISTERE E COSTITURSI "PERSONALMENTE" IN GIUDIZIO, AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 1, C.P.C. CON DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE AL V.COMANDANTE CORPO DI P.M. DOTT. GIUSEPPE FAZIO, NEI SUDETTI ISTAURANDI PROCEDIMENTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO.."

Per i relativi adempimenti di competenza si trasmette proposta deliberativa sopra epigrafata, nonché, copia per estratto della stessa da pubblicarsi ove occorra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, N. 22, per come sostituito dall'art. 6, L.R. 26/6/2015, N. 11, seguirà trasmissione, per via telematica degli stessi, al Responsabile pubblicazione on line.

Anticipatamente si ringrazia per la collaborazione richiesta.

L'Isp. Di P.M.
(Dott. Salvatore Bonghi)

Per il Dirigente Direzione 7
Il V. Comandante Corpo di P.M.
(Dott. Giuseppe Fazio)

15/8/2017 001

Prot 34667 30.06.17 Pec OK

RELAZIONE DI NOTIFICA

ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

1) Mirrione Pietro nato/a a Alcamo in data 22/03/1952, residente in Viale Europa, 280, Alcamo, cod. fisc. MRRPTR52C22A176I;

io sottoscritto Avv. CHRISTIAN ALESSI, codice fiscale LSSCRS77R26G273G, studiolegalealessi@cert.postecert.it, con studio a partinico, via j.f. Kennedy, 34, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

HO NOTIFICATO A:

COMUNE DI ALCAMO, con sede in Alcamo Piazza Ciullo in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata comunedialcamo.protocollo@pec.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro IPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L.53/1994.

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

(2) File: Procura alle liti Mirrione - Procura alle liti Mirrione.PDF.pdf

impronta SHA256:72CF8B69EFC26E12F230F0EFE4801982BC4F53FD797B8EA3522D09D255AC2A0E

Riferimento temporale UTC: 2017-06-30T09:22:27Z

(1) File:atto di cit. Mirrione 045 662 - atto di cit. Mirrione 045 662.docx.pdf.pdf

impronta SHA256:3E9EBB0FC26C04A6B4A405EB6007B7FE623533038458CEAA537633182350808E

Riferimento temporale UTC: 2017-06-30T09:22:55Z

ATTESTO

(1) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale informatico custodito nel fascicolo informatico citato precedentemente.

(2) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso.

partinico, 30/06/2017

Avv. CHRISTIAN ALESSI

Christian Alessi

2017-06-30 11:23:09
CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON PIRELLA
2.5.4.4=2017-06-30 11:23:09
RSA/2048 bits

COMUNE DI ALCAMO
Protocollo Arrivo N. 34667/2017 del 30-06-2017
Copia Documento

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ALCAMO
POSTA IN ARRIVO

PROT. N.

2860

DEL

05 LUG. 2017

STUDIO LEGALE

Avv. CHRISTIAN ALESSI

Via J.F. Kennedy, 34 - PARTINICO (PA)

Tel./Fax 0918902042

email: christian@studiolegalealessi.it

PEC: studiolegalealessi@cert.postecert.it

www.studiolegalealessi.it

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **Mirrione Pietro**, nato ad Alcamo il 22.03.1952 ed ivi residente in viale Europa, 280, cod. fisc. MRRPTR52C22A176I, elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G) dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o al numero di fax 0918902042,

C I T A

La **Riscossione Sicilia S.p.a.**, **Concessionario della riscossione per la Provincia di Trapani** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Trapani, P.zza XXI Aprile, 1, p.iva 04739330829, pec direzioneegenerale@pec.riscossionesicilia.it;

Il **Comune di Agrigento**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Agrigento, Piazza Pirandello, 35, p.iva 00074260845, pec: servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it;

Il **Comune di Alcamo**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Alcamo, Piazza Ciullo, p. iva 80002630814, pec: comunedialcamo.tp.protocollo@pa.postacertificata.g; a comparire innanzi al Giudice di Pace di Alcamo, Sezione Civile e Giudice designandi, per l'udienza e le ore legali del giorno **20 ottobre 2017** che il giudice designato terrà nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Alcamo, via Giovanni Verga, 67, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espressa avvertenza che la mancata costituzione all'udienza fissata o da fissarsi ex art. 318 c.p.c. importerà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che in difetto di costituzione si procederà nella di loro contumacia e per ivi sentir fare diritto alle seguenti domande cui

SI PREMETTE

Da una richiesta di estratto di ruolo effettuato dall'odierno attore alla Riscossione Sicilia s.p.a. al fine di venire a conoscenza se lo stesso avesse delle pendenze con il fisco e ciò per regolarizzare la propria posizione debitoria, lo stesso apprendeva

15/10/2017

l'esistenza di due cartelle di pagamento relativa a sanzioni al codice della strada ed in particolare la cartella n. **29920010049489045** e n. **29920080008303662**.

Nello specifico, le predette cartelle di pagamento si riferiscono a sanzioni al codice della strada elevate dalla Polizia municipale, negli anni 1997/2005, per un totale di euro 535,21.

Attesa la cartolare prescrizione del titolo, in data 3.05.2017 si inoltrava istanza per l'attivazione della procedura di autotutela ex art. 2/uater, d.l. 564/1994 e del d.m. 37/1997 per il discarico amministrativo dai ruoli del concessionario della riscossione della predetta cartella di pagamento.

In data 29.5.2017 il concessionario della riscossione, comunicava che tale tutela va fatta valere presso le sedi opportune.

Pertanto si fa espressa opposizione al ruolo nonché alla cartella esattoriale n. **29920010049489045** e n. **29920080008303662** ed al verbale prodromico, nonché si chiede a Codesto Giudicante l'accertamento dell'inesistenza del debito derivante dalla predetta cartella esattoriale e ciò anche per prescrizione del credito.

Avverso la superiore cartella esattoriale, si propone opposizione per eccepire e controdedurre quanto segue:

Intervenuta prescrizione e carenza di valido titolo esecutivo.

Con la prefata cartella di pagamento, l'ente esattore vuol mettere in riscossione delle somme dovute a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada asseritamente commesse negli anni 1997/2005 dall'odierno attore.

Ebbene, per tali somme, dovute a seguito di presunte violazioni al codice della strada ed elevate dagli agenti della Polizia municipale, l'ente impositore, e vieppiù l'ente esattore, è decaduto dal proprio diritto a riscuotere tali somme, poiché ai sensi dell'art. 209 d.lgs 285/92, nonché dell'art. 28 l. 689/81, il diritto alla riscossione delle prefate sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo.

Da quanto risulta per tabulas è di lapalissiana evidenza che il verbale di contestazione, essendo stato elevato negli anni 1997/2005 e solo con l'estratto di ruolo l'odierno attore ne è venuto a conoscenza, ben può dirsi compiuto il periodo prescrizione di cinque anni stabilito dalla legge.

In ogni caso, ciò che si contesta oggi è sia la mancata contestazione delle sanzioni amministrative racchiuse nel verbale prodromico alla cartella di pagamento sia la prescrizione del credito della medesima cartella di pagamento, la cui prova dovrà essere data, per la cartella di pagamento dal concessionario della riscossione e, per il verbale prodromico alla medesima cartella di pagamento, dall'ente impositore.

Invero, mai alcuna condotta sanzionabile è stata posta in essere dall'odierno ricorrente e come tale manca ab origine un titolo esecutivo tant'è che vi è un'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto e/o carenza del titolo che legittima la stessa iscrizione a ruolo.

In ogni caso, se la cartella esattoriale n. **29920010049489045** e n. **29920080008303662** fossero state notificate, come indicato nell'atto, rispettivamente in data **19.7.2001** e in data **8.4.2008**, che tuttavia dovranno essere oggetto di rigorosa prova da parte dell'agente della riscossione, in ogni caso alla data odierna il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è comunque ampiamente prescritto atteso che sono decorsi ben più di cinque anni e nessun atto interruttivo è stato regolarmente notificato all'odierno attore.

Inoltre, qualora la Riscossione Sicilia s.p.a. dovesse dare prova che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata in uno agli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ma che si ribadisce non lo sono mai state, l'ente impositore dovrà dare medesima prova in merito al prodromico verbale di contestazione che determinerebbero ab origine la nullità della cartella esattoriale.

Infine si fa espressa istanza di sospensione dell'esecuzione, infatti il *fumus boni iuris* emerge chiaramente da quanto indicato in fatto e dedotto in diritto e il *periculum in mora* sussiste per il semplice fatto che nella non temuta ipotesi in cui la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta la Riscossione Sicilia s.p.a., nelle more del giudizio, darebbe illegittimamente corso al procedimento di riscossione coatta del ruolo esattoriale provvedendo all'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 d.p.r. 602/73 sui beni mobili registrati dell'odierno attore o all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 1, d.p.r. 602/73.

Tanto premesso e ritenuto ancora quanto altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che:

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- Rejectis adversis.
- Preliminarmente, atteso il *fumus boni juris* prospettato dal ricorrente, sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento oggi impugnate.
- Indi, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito pari ad euro 535,21 o quello aggiornato e derivante dall'iscrizione nei ruoli del concessionario della riscossione atteso che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha posto in essere una illegittima procedura priva di valido titolo.
- Indi, dichiarare prescritto il debito portato dalla cartella n. **29920010049489045** e n. **29920080008303662** e per l'effetto revocare o comunque annullare con qualsiasi statuizione la predetta cartella di pagamento ed il verbale di accertamento prodromico alla stessa per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
- Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.

Salvis iuribus.

Partinico, lì 30 giugno 2017

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 535,21 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 43,00.

avv. Christian Alessi

Christian Alessi

2017.06.30 11:22:48
CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON RESISTE
2.5.4.95211852113261
RSA/2048 bits

Delego a rappresentarmi e difendermi l'avv. Christian Alessi in ogni fase e grado del presente procedimento.

La presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Autorizzo il sopra detto:

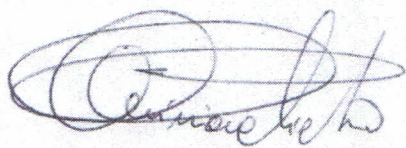
- a rappresentarmi in ogni occasione con pieni poteri ogni volta che sia richiesta la mia presenza personale anche nelle procedure dinanzi all'Agenzia delle Entrate anche ex art. 17/bis d.lgs. 546/92, Garante del Contribuente, C.C.I.A.A., ecc.;*
- a conciliare e transigere in mia vece la lite (cioè anche davanti all'U.P.L.M.O., alla udienza ex art. 183 c.p.c., ecc.);*
- a chiamare in causa terzi e/o ad integrare il contraddittorio;*
- a farsi sostituire da altri procuratori nelle udienze;*
- a rinnovare atti nulli, senza nuova procura;*
- a riassumere giudizi;*
- a nominare altri procuratori;*
- a rilasciare in mio nome quietanze liberatorie;*
- a rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e ad accettare le stesse rinunzie di parte avversa;*
- a ridurre e/o modificare le domande.*

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e di ogni analoga disposizione di legge autorizzo il sopra detto e i sostituti e procuratori da lui incaricati ad utilizzare, ai fini e nell'ambito dell'incarico conferito, tutti i dati attinenti alla mia persona, che per legge e per prassi sono riservati.

Dispenso il sopra detto dalla conservazione e tutela dei miei dati personali.

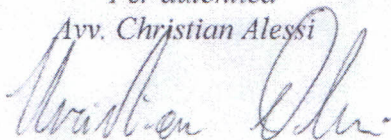
Dichiaro di essere stato edotto dal mio difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014.

Eleggo domicilio presso lo studio del sopra detto in Partinico, via J.F. Kennedy, 34.



Per autentica

Avv. Christian Alessi



Christian Alessi

2017-06-30 11:22:21

CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46-20171102411261

RSA/2048 bits

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 2516
DEL 15/06/17

TSQR GEN.
+ AVVOCATURA
+ RAGIONERIA

17P
poum: l

REC
OK

RELAZIONE DI NOTIFICA
ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994

Per conto e nell'interesse di:

1) Mirrione Pietro nato/a a Alcamo in data 22/03/1952, residente in Viale Europa, 280, Alcamo, cod. fisc. MRRPTR52C22A176I;

io sottoscritto Avv. CHRISTIAN ALESSI, codice fiscale LSSCRS77R26G273G, studiolegalealessi@cert.postecert.it, con studio a partinico, via j.f. kennedy, 34, nella qualità di difensore munito di procura alla liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c.

nel procedimento innanzi Giudice di Pace di Alcamo
ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche,

HO NOTIFICATO A:

COMUNE DI ALCAMO, con sede in Alcamo Piazza Ciullo in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante spedizione a mezzo PEC alla casella di posta elettronica certificata comunedialcamo.protocollo@pec.it dell'anzidetto destinatario risultante dal Registro IPA, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 3 bis L.53/1994.

unitamente alla presente relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

I SEGUENTI DOCUMENTI ALLEGATI

(2) File:Procura alle liti Mirrione - Procura alle liti Mirrione.PDF.pdf

impronta SHA256:77FFEBBD0775F9AD3E9738091BFC2FE0C7B5D024D88E04B934D98F46A7A2AC93

Riferimento temporale UTC: 2017-06-12T09:05:56Z

(1) File:atto di cit. Mirrione 128 - atto di cit. Mirrione 128.docx.pdf.pdf

impronta SHA256:630E2CFE93421B9F9F1FC705D61EF920559651884A422A087FA6927CBCAE36DC

Riferimento temporale UTC: 2017-06-12T09:06:32Z

ATTESTO

(1) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale informatico custodito nel fascicolo informatico citato precedentemente.

(2) che gli atti allegati, sopra sinteticamente descritti, sono copie informatiche, formate nel rispetto dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. Giustizia del 28 dicembre 2015, dei quali attesto la conformità all'originale analogico in mio possesso.

partinico, 12/06/2017
Avv. CHRISTIAN ALESSI

Christian Alessi

2017-06-12 11:06:50
CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.3=3011182341761
RSA/2048 bits

COMUNE DI ALCAMO
Protocollo Arrivo N. 31017/2017 del 12-06-2017
Copia Documento

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **Mirrione Pietro**, nato ad Alcamo il 22.03.1952 ed ivi residente in viale Europa, 280, cod. fisc. MRRPTR52C22A176I, elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G) dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o al numero di fax 0918902042,

C I T A

La **Riscossione Sicilia S.p.a., Concessionario della riscossione per la Provincia di Trapani** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Trapani, P.zza XXI Aprile, 1, p.iva 04739330829, pec direzioneegenerale@pec.riscossionesicilia.it;

Il **Comune di Alcamo**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Alcamo, Piazza Ciullo, p.iva 80002630814, pec: comunedialcamo.tp.protocollo@pa.postacertificata.g; a comparire innanzi al Giudice di Pace di Alcamo, Sezione Civile e Giudice designandi, per l'udienza e le ore legali del giorno **25 settembre 2017** che il giudice designato terrà nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Alcamo, via Giovanni Verga, 67, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espressa avvertenza che la mancata costituzione all'udienza fissata o da fissarsi ex art. 318 c.p.c. importerà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che in difetto di costituzione si procederà nella di loro contumacia e per ivi sentir fare diritto alle seguenti domande cui

SI PREMETTE

Da una richiesta di estratto di ruolo effettuato dall'odierno attore alla Riscossione Sicilia s.p.a. al fine di venire a conoscenza se lo stesso avesse delle pendenze con il fisco e ciò per regolarizzare la propria posizione debitoria, lo stesso apprendeva l'esistenza di una cartella di pagamento relativa a sanzioni al codice della strada ed in particolare la cartella n. **29920060003563128**.

Nello specifico, la predetta cartella di pagamento si riferisce a sanzioni al codice

della strada elevate dalla Polizia municipale, nell'anno 2002, per un totale di euro 639,64.

Attesa la cartolare prescrizione del titolo, in data 3.05.2017 si inoltrava istanza per l'attivazione della procedura di autotutela ex art. 2/uater, d.l. 564/1994 e del d.m. 37/1997 per il discarico amministrativo dai ruoli del concessionario della riscossione della predetta cartella di pagamento.

In data 29.5.2017 il concessionario della riscossione, comunicava che tale tutela va fatta valere presso le sedi opportune.

Pertanto si fa espressa opposizione al ruolo nonché alla cartella esattoriale n. **29920060003563128** ed al verbale prodromico, nonché si chiede a Codesto Giudicante l'accertamento dell'inesistenza del debito derivante dalla predetta cartella esattoriale e ciò anche per prescrizione del credito.

Avverso la superiore cartella esattoriale, si propone opposizione per eccepire e controdedurre quanto segue:

Intervenuta prescrizione e carenza di valido titolo esecutivo.

Con la prefata cartella di pagamento, l'ente esattore vuol mettere in riscossione delle somme dovute a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada asseritamente commesse nell'anno 2002 dall'odierno attore.

Ebbene, per tali somme, dovute a seguito di presunte violazioni al codice della strada ed elevate dagli agenti della Polizia municipale, l'ente impositore, e viepiù l'ente esattore, è decaduto dal proprio diritto a riscuotere tali somme, poiché ai sensi dell'art. 209 d.lgs 285/92, nonché dell'art. 28 l. 689/81, il diritto alla riscossione delle prefate sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo.

Da quanto risulta per tabulas è di lapalissiana evidenza che il verbale di contestazione, essendo stato elevato nell'anno 2002 e solo con l'estratto di ruolo l'odierno attore ne è venuto a conoscenza, ben può dirsi compiuto il periodo prescrizione di cinque anni stabilito dalla legge.

In ogni caso, ciò che si contesta oggi è sia la mancata contestazione delle sanzioni amministrative racchiuse nel verbale prodromico alla cartella di pagamento sia la prescrizione del credito della medesima cartella di pagamento, la cui prova dovrà essere data, per la cartella di pagamento dal concessionario della riscossione e, per

il verbale prodromico alla medesima cartella di pagamento, dall'ente impositore. Invero, mai alcuna condotta sanzionabile è stata posta in essere dall'odierno ricorrente e come tale manca ab origine un titolo esecutivo tant'è che vi è un'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto e/o carenza del titolo che legittima la stessa iscrizione a ruolo.

In ogni caso, se la cartella esattoriale n. **29920060003563128** fosse stata notificata, come indicato nell'atto, in data **8.06.2006**, che tuttavia dovrà essere oggetto di rigorosa prova da parte dell'agente della riscossione, in ogni caso alla data odierna il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è comunque ampiamente prescritto atteso che sono decorsi ben più di cinque anni e nessun atto interruttivo è stato regolarmente notificato all'odierno attore.

Inoltre, qualora la Riscossione Sicilia s.p.a. dovesse dare prova che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata in uno degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ma che si ribadisce non lo sono mai state, l'ente impositore dovrà dare medesima prova in merito al prodromico verbale di contestazione che determinerebbero ab origine la nullità della cartella esattoriale.

Infine si fa espressa istanza di sospensione dell'esecuzione, infatti il *fumus boni iuris* emerge chiaramente da quanto indicato in fatto e dedotto in diritto e il *periculum in mora* sussiste per il semplice fatto che nella non temuta ipotesi in cui la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta la Riscossione Sicilia s.p.a., nelle more del giudizio, darebbe illegittimamente corso al procedimento di riscossione coatta del ruolo esattoriale provvedendo all'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 d.p.r. 602/73 sui beni mobili registrati dell'odierno attore o all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 1, d.p.r. 602/73.

Tanto premesso e ritenuto ancora quanto altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che:

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- Rejectis adversis.
- Preliminarmente, atteso il *fumus boni iuris* prospettato dal ricorrente, sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento oggi impugnate.
- Indi, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito pari ad

euro 639,64 o quello aggiornato e derivante dall'iscrizione nei ruoli del concessionario della riscossione atteso che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha posto in essere una illegittima procedura priva di valido titolo.

- Indi, dichiarare prescritto il debito portato dalla cartella n. **29920060003563128** e per l'effetto revocare o comunque annullare con qualsiasi statuizione la predetta cartella di pagamento ed il verbale di accertamento prodromico alla stessa per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
- Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.

Salvis juribus.

Partinico, li 12 giugno 2017

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 639,64 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 43,00.

avv. Christian Alessi

Christian Alessi

2017-06-12 11:06:19

CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON PROSPERITA'
2.5.4.40620111003110061

RSA/2048 bits

Delego a rappresentarmi e difendermi l'avv. Christian Alessi in ogni fase e grado del presente procedimento.

La presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Autorizzo il sopra detto:

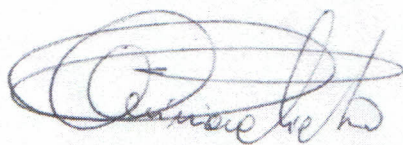
- a rappresentarmi in ogni occasione con pieni poteri ogni volta che sia richiesta la mia presenza personale anche nelle procedure dinanzi all'Agenzia delle Entrate anche ex art. 17/bis d.lgs. 546/92, Garante del Contribuente, C.C.I.A.A., ecc.;*
- a conciliare e transigere in mia vece la lite (ciò anche davanti all'U.P.L.M.O., alla udienza ex art. 183 c.p.c., ecc.);*
- a chiamare in causa terzi e/o ad integrare il contraddittorio;*
- a farsi sostituire da altri procuratori nelle udienze;*
- a rinnovare atti nulli, senza nuova procura;*
- a riassumere giudizi;*
- a nominare altri procuratori;*
- a rilasciare in mio nome quietanze liberatorie;*
- a rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e ad accettare le stesse rinunzie di parte avversa;*
- a ridurre e/o modificare le domande.*

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e di ogni analoga disposizione di legge autorizzo il sopra detto e i sostituti e procuratori da lui incaricati ad utilizzare, ai fini e nell'ambito dell'incarico conferito, tutti i dati attinenti alla mia persona, che per legge e per prassi sono riservati.

Dispenso il sopra detto dalla conservazione e tutela dei miei dati personali.

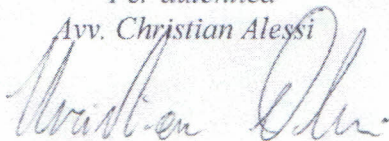
Dichiaro di essere stato edotto dal mio difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014.

Eleggo domicilio presso lo studio del sopra detto in Partinico, via J.F. Kennedy, 34.



Per autentica

Avv. Christian Alessi



Christian Alessi
20170612 11:05:50

CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.46=20170612110550

RSA/2048 bits

RSA/2048 bits

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
PROT. N. 3176
DEL 24 LUG. 2017

STUDIO LEGALE
Avv. CHRISTIAN ALESSI
Via J.F. Kennedy, 34 - PARTINICO (PA)
Tel./Fax 0918902042
email: christian@studiolegalealessi.it
PEC: studiolegalealessi@cert.postecert.it
www.studiolegalealessi.it

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **Mirrione Pietro**, nato ad Alcamo il 22.03.1952 ed ivi residente in viale Europa, 280, cod. fisc. MRRPTR52C22A176I, elettivamente domiciliato in Partinico, via J.F. Kennedy, 34, presso lo studio dell'avv. Christian Alessi (cod. fisc. LSSCRS77R26G273G) dal quale è rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto, dichiarando che le eventuali comunicazioni possono essere effettuate alla casella di PEC studiolegalealessi@cert.postecert.it o al numero di fax 0918902042,

C I T A

La **Riscossione Sicilia S.p.a.**, Concessionario della riscossione per la **Provincia di Trapani** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Trapani, P.zza XXI Aprile, 1, p.iva 04739330829, pec direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it;

Il **Comune di Alcamo**, in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica in Alcamo, Piazza Ciullo, p.iva 80002630814, pec: comunedialcamo.tp.protocollo@pa.postacertificata.g; a comparire innanzi al Giudice di Pace di Alcamo, Sezione Civile e Giudice designandi, per l'udienza e le ore legali del giorno **3 novembre 2017** che il giudice designato terrà nei locali di Sue ordinarie sedute siti in Alcamo, via Giovanni Verga, 67, con invito a costituirsi nei modi e nelle forme di cui all'art. 319 c.p.c., con espressa avvertenza che la mancata costituzione all'udienza fissata o da fissarsi ex art. 318 c.p.c. importerà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che in difetto di costituzione si procederà nella di loro contumacia e per ivi sentir fare diritto alle seguenti domande cui

SI PREMETTE

Da una richiesta di estratto di ruolo effettuato dall'odierno attore alla Riscossione Sicilia s.p.a. al fine di venire a conoscenza se lo stesso avesse delle pendenze con il fisco e ciò per regolarizzare la propria posizione debitoria, lo stesso apprendeva l'esistenza di due cartelle di pagamento relativa a sanzioni al codice della strada ed in particolare la cartella n. **29920031013249627** e n. **29920040040234072**.

Nello specifico, le predette cartelle di pagamento si riferiscono a sanzioni al

codice della strada elevate dalla Polizia municipale, negli anni 2003/2005, per un totale di euro 558,07.

Attesa la cartolare prescrizione del titolo, in data 15.3.2017 si inoltrava istanza per l'attivazione della procedura di autotutela ex art. 2/quarter, d.l. 564/1994 e del d.m. 37/1997 per il discarico amministrativo dai ruoli del concessionario della riscossione della predetta cartella di pagamento.

In data 9.5.2017 il concessionario della riscossione, comunicava che non poteva accogliere la suddetta istanza di autotutela.

Pertanto si fa espressa opposizione al ruolo nonché alla cartella esattoriale n. **29920031013249627** e n. **29920040040234072** ed al verbale prodromico, nonché si chiede a Codesto Giudicante l'accertamento dell'inesistenza del debito derivante dalla predetta cartella esattoriale e ciò anche per prescrizione del credito.

Avverso la superiore cartella esattoriale, si propone opposizione per eccepire e controdedurre quanto segue:

Intervenuta prescrizione e carenza di valido titolo esecutivo.

Con la prefata cartella di pagamento, l'ente esattore vuol mettere in riscossione delle somme dovute a seguito di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada asseritamente commesse negli anni 2003/2005 dall'odierno attore.

Ebbene, per tali somme, dovute a seguito di presunte violazioni al codice della strada ed elevate dagli agenti della Polizia municipale, l'ente impositore, e vieppiù l'ente esattore, è decaduto dal proprio diritto a riscuotere tali somme, poiché ai sensi dell'art. 209 d.lgs 285/92, nonché dell'art. 28 l. 689/81, il diritto alla riscossione delle prefate sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'illecito amministrativo.

Da quanto risulta per tabulas è di lapalissiana evidenza che il verbale di contestazione, essendo stato elevato negli anni 2003/2005 e solo con l'estratto di ruolo l'odierno attore ne è venuto a conoscenza, ben può dirsi compiuto il periodo prescrizione di cinque anni stabilito dalla legge.

In ogni caso, ciò che si contesta oggi è sia la mancata contestazione delle sanzioni amministrative racchiuse nel verbale prodromico alla cartella di pagamento sia la prescrizione del credito della medesima cartella di pagamento, la cui prova dovrà

essere data, per la cartella di pagamento dal concessionario della riscossione e, per il verbale prodromico alla medesima cartella di pagamento, dall'ente impositore. Invero, mai alcuna condotta sanzionabile è stata posta in essere dall'odierno ricorrente e come tale manca ab origine un titolo esecutivo tant'è che vi è un'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per difetto e/o carenza del titolo che legittima la stessa iscrizione a ruolo.

In ogni caso, se la cartella esattoriale n. **29920031013249627** e n. **29920040040234072** fossero state notificate, come indicato nell'atto, rispettivamente in data 24.1.2004 e in data 6.5.2005, che tuttavia dovranno essere oggetto di rigorosa prova da parte dell'agente della riscossione, in ogni caso alla data odierna il diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative è comunque ampiamente prescritto atteso che sono decorsi ben più di cinque anni e nessun atto interruttivo è stato regolarmente notificato all'odierno attore.

Inoltre, qualora la Riscossione Sicilia s.p.a. dovesse dare prova che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata in uno agli ulteriori atti interruttivi della prescrizione, ma che si ribadisce non lo sono mai state, l'ente impositore dovrà dare medesima prova in merito al prodromico verbale di contestazione che determinerebbero ab origine la nullità della cartella esattoriale.

Infine si fa espressa istanza di sospensione dell'esecuzione, infatti il *fumus boni iuris* emerge chiaramente da quanto indicato in fatto e dedotto in diritto e il *periculum in mora* sussiste per il semplice fatto che nella non temuta ipotesi in cui la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta la Riscossione Sicilia s.p.a., nelle more del giudizio, darebbe illegittimamente corso al procedimento di riscossione coatta del ruolo esattoriale provvedendo all'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86 d.p.r. 602/73 sui beni mobili registrati dell'odierno attore o all'iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 1, d.p.r. 602/73.

Tanto premesso e ritenuto ancora quanto altro deriva dal fatto e dalla legge si chiede che:

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- Rejectis adversis.
- Preliminarmente, atteso il *fumus boni iuris* prospettato dal ricorrente,

sospendere l'esecutorietà delle cartelle di pagamento oggi impugnate.

- Indi, accertare e dichiarare l'inesistenza e l'illegittimità del credito pari ad euro 558,07 o quello aggiornato e derivante dall'iscrizione nei ruoli del concessionario della riscossione atteso che la Riscossione Sicilia s.p.a. ha posto in essere una illegittima procedura priva di valido titolo.
- Indi, dichiarare prescritto il debito portato dalla cartella n. **29920031013249627** e n. **29920040040234072** e per l'effetto revocare o comunque annullare con qualsiasi statuizione la predetta cartella di pagamento ed il verbale di accertamento prodromico alla stessa per i motivi tutti esposti in narrativa e che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti.
- Con riserva di articolare ogni altro mezzo di prova in esito al comportamento processuale di controparte.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver percepito alcun compenso.

Salvis juribus.

Partinico, lì 21 luglio 2017

Si producono i documenti di cui in narrativa, specificati nell'indice di produzione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 23.12.1999 n. 488, si dichiara che il valore della presente controversia è di euro 558,07 e, pertanto, il contributo è pari ad euro 43,00.

avv. Christian Alessi

Christian Alessi
2017.07.21 11:21:30
CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON PROFIT
2.5.4.42+5911067410661
RSA/2048 bits

Delego a rappresentarmi e difendermi l'avv. Christian Alessi in ogni fase e grado del presente procedimento.

La presente procura è estesa ad ogni impugnativa, all'opposizione, alla esecuzione forzata, alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi. Autorizzo il sopra detto:

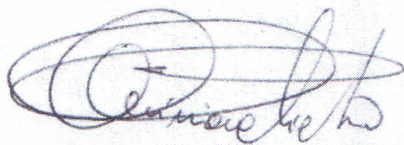
- a rappresentarmi in ogni occasione con pieni poteri ogni volta che sia richiesta la mia presenza personale anche nelle procedure dinanzi all'Agenzia delle Entrate anche ex art. 17/bis d.lgs. 546/92, Garante del Contribuente, C.C.I.A.A., ecc.;*
- a conciliare e transigere in mia vece la lite (ciò anche davanti all'U.P.L.M.O., alla udienza ex art. 183 c.p.c., ecc.);*
- a chiamare in causa terzi e/o ad integrare il contraddittorio;*
- a farsi sostituire da altri procuratori nelle udienze;*
- a rinnovare atti nulli, senza nuova procura;*
- a riassumere giudizi;*
- a nominare altri procuratori;*
- a rilasciare in mio nome quietanze liberatorie;*
- a rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e ad accettare le stesse rinunzie di parte avversa;*
- a ridurre e/o modificare le domande.*

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e di ogni analoga disposizione di legge autorizzo il sopra detto e i sostituti e procuratori da lui incaricati ad utilizzare, ai fini e nell'ambito dell'incarico conferito, tutti i dati attinenti alla mia persona, che per legge e per prassi sono riservati.

Dispenso il sopra detto dalla conservazione e tutela dei miei dati personali.

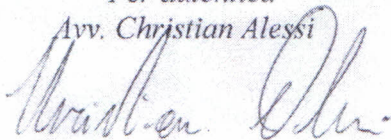
Dichiaro di essere stato edotto dal mio difensore della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014.

Eleggo domicilio presso lo studio del sopra detto in Partinico, via J.F. Kennedy, 34.



Per autentica

Avv. Christian Alessi



Christian Alessi

2018-06-21 11:21:03

CN=Christian Alessi
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.4=2011012418261

RSA/2048 bits